



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Legale e Contenzioso

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della Toscana

e p.c. Agli Ambiti territoriali dell'USR per la Toscana

Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica – Consigli di istituto – indicazioni in ordine alla permanenza in carica e al rinnovo degli organi collegiali

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine alla sorte dei Consigli di istituto delle istituzioni scolastiche interessate dai processi di dimensionamento della rete scolastica, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni volte ad assicurare comportamenti uniformi sul territorio regionale.

La disciplina di riferimento è contenuta, in particolare, nell'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come successivamente modificata dalle Ordinanze Ministeriali n. 293/1996 e n. 277/1998, nonché nell'Ordinanza Ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995.

Ai fini dell'individuazione degli adempimenti da porre in essere, occorre preliminarmente precisare che la sorte del Consiglio di istituto non discende dalla mera circostanza che l'istituzione scolastica sia interessata da un procedimento di dimensionamento, ma dalla specifica modificazione ordinamentale prodotta dal relativo provvedimento.

Occorre pertanto distinguere le diverse fattispecie.

1. Istituzione di una nuova istituzione scolastica

Qualora, per effetto del dimensionamento, venga costituita una nuova istituzione scolastica, derivante dalla fusione o riorganizzazione di istituzioni scolastiche preesistenti, i Consigli di istituto delle scuole coinvolte cessano dalle proprie funzioni e deve procedersi all'elezione del Consiglio della nuova istituzione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Legale e Contenzioso

La disciplina regolamentare prevede, infatti, l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio nelle ipotesi di creazione di una nuova istituzione e, per gli istituti comprensivi, la nomina di un Commissario straordinario sino alla prima costituzione degli organi collegiali.

Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nella circolare DGRUF prot. n. 30669/2024, recante *"Indicazioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche statali coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre"*, secondo la quale, nelle istituzioni scolastiche di nuova istituzione, i Consigli delle scuole coinvolte decadono alla data del 31 agosto e, nelle more dell'elezione dei nuovi organi collegiali, viene nominato un Commissario straordinario.

Il Commissario esercita le competenze amministrativo-contabili dell'organo decaduto limitatamente agli atti improrogabili, restando esclusi gli atti che possano essere rinviati senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.

Pertanto: nuova istituzione scolastica → cessazione dei Consigli preesistenti → nomina del Commissario straordinario → elezione del nuovo Consiglio di istituto.

2. Istituzione scolastica preesistente che acquisisce plessi, sedi o articolazioni di altra istituzione

Diversa è l'ipotesi nella quale non venga costituita una nuova istituzione scolastica, ma una istituzione già esistente acquisisca, per effetto del dimensionamento, plessi, sedi, sezioni o articolazioni provenienti da altra istituzione.

In tali casi assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare che la nuova composizione della comunità scolastica trovi adeguata rappresentanza nel Consiglio di istituto.

Per gli istituti di istruzione secondaria superiore, l'art. 5 dell'O.M. n. 215/1991 prevede, nelle ipotesi ivi disciplinate, l'indizione delle elezioni del Consiglio di istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole comprese nell'aggregazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Legale e Contenzioso

La medesima disposizione stabilisce altresì che, qualora ad un'istituzione scolastica presso la quale sia in funzione un Consiglio di istituto non ancora giunto alla normale scadenza siano aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, fino all'insediamento del nuovo organo collegiale rimane in carica il Consiglio di istituto uscente.

Per le istituzioni del primo ciclo, la materia è stata oggetto di specifico chiarimento da parte dell'Amministrazione centrale con nota DGOS(V) prot. n. 6310 del 4 ottobre 2012, nella quale è stato precisato che le istituzioni scolastiche che abbiano modificato la propria costituzione, anche attraverso l'aggregazione di plessi o sedi ad istituti comprensivi già funzionanti, devono procedere al rinnovo del Consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei diversi ordini di scuola.

Pertanto, nell'ipotesi in esame:

l'istituzione scolastica preesistente continua ad operare, ma deve procedere al rinnovo del Consiglio di istituto, assicurando la partecipazione alla procedura elettorale di tutte le componenti della comunità scolastica risultante dal nuovo assetto.

Nelle more dell'insediamento del nuovo organo, il Consiglio di istituto della scuola preesistente continua ad esercitare le proprie funzioni, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alla specifica fattispecie.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la nomina del Commissario straordinario propri dell'ipotesi di costituzione di una nuova istituzione scolastica.

3. Istituzione scolastica che cede plessi, sezioni o succursali conservando la propria autonomia

Ulteriore e distinta fattispecie è quella dell'istituzione scolastica che, nell'ambito del dimensionamento, ceda uno o più plessi, sezioni staccate o succursali ad altra istituzione, conservando tuttavia la propria autonomia e identità istituzionale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Legale e Contenzioso

In proposito, l'art. 52 dell'O.M. n. 215/1991 prevede espressamente, per le fattispecie ivi contemplate, la permanenza in carica dei Consigli delle istituzioni dalle quali siano stati resi autonomi o aggregati ad altre istituzioni scolastiche plessi, sezioni staccate o succursali; la perdita del Consiglio è invece collegata alla soppressione dell'autonomia dell'istituzione.

Pertanto, la mera cessione di plessi o articolazioni non determina, di per sé, la decadenza del Consiglio di istituto della scuola cedente, qualora questa conservi la propria autonomia.

Resta naturalmente ferma la necessità di verificare, nei singoli casi, la concreta configurazione determinata dal provvedimento di dimensionamento e la riconducibilità della fattispecie alle previsioni della normativa vigente.

4. Indicazioni operative

Alla luce di quanto sopra, le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento sono invitate a individuare preliminarmente la fattispecie nella quale ricade la modificazione intervenuta.

In particolare:

- **in caso di costituzione di una nuova istituzione scolastica**, i Consigli delle istituzioni confluite cessano dalle proprie funzioni, viene nominato il Commissario straordinario e si procede all'elezione del nuovo Consiglio;
- **in caso di acquisizione di plessi, sedi o articolazioni da parte di una istituzione scolastica che conserva la propria identità**, si procede al rinnovo del Consiglio al fine di assicurare la piena rappresentatività della comunità scolastica risultante dal nuovo assetto, ferma restando, nelle more, la continuità dell'organo in carica nei termini previsti dalla disciplina applicabile;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4
Legale e Contenzioso

- **in caso di cessione di plessi, sezioni o succursali da parte di una istituzione che conserva la propria autonomia**, non consegue automaticamente la decadenza o il rinnovo del Consiglio, dovendosi verificare la specifica fattispecie alla luce dell'art. 52 dell'O.M. n. 215/1991.

In caso di situazioni non immediatamente riconducibili alle fattispecie sopra indicate, le istituzioni scolastiche potranno interessare l'Ufficio scolastico territorialmente competente per la verifica del caso concreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Tagliaferri